

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it 'Calcola e paga' si può procedere a calcolare agevolmente l'esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma **pagOPA, realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale.**

TERMINI DI PAGAMENTO:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, salvo proroghe.

Per l'anno 2019 la scadenza ordinaria è fissata al **1 luglio 2019** con la possibilità di versare entro il **31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

IMPORTI DA VERSARE:

Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 432856 del 21 dicembre 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 28, c. 1 del decreto legge 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, ha fissato le misure del **diritto annuale per l'anno 2019** con la riduzione percentuale del 50% rispetto al 2014.

Tali importi devono essere aumentati del 20% per effetto del decreto ministeriale del 22.05.2017 che ha autorizzato tale incremento per gli anni 2017- 2018 e 2019, al fine del finanziamento di programmi e progetti strategici per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

In considerazione di quanto sopra, tutte le imprese che al 1° gennaio 2019 erano già iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, tenute a versare il diritto annuale sulla base del fatturato dell'anno precedente (tranne le imprese individuali), per il calcolo dell'esatto importo da pagare, devono seguire la seguente procedura:

- Applicare al fatturato complessivo realizzato nell'anno 2018 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni di fatturato fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, eseguendo un unico arrotondamento finale dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali:

Fatturato da Euro	Fatturato a Euro	Aliquote %
0	100.000	€200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di €40.000)

- L'importo complessivo ottenuto, per l'effetto combinato della riduzione del 50% rispetto all'anno 2014 e della maggiorazione del 20% autorizzata dal Decreto ministeriale 22.05.2017 sopra richiamati, dovrà essere ridotto **del 40% (quaranta per cento)** e quindi, ai fini del versamento, arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro tenendo conto del criterio stabilito con la nota ministeriale n. 19230 del 30.03.2009 .

Per l'individuazione dei rigli del modello IRAP 2019 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2019, la circolare di riferimento è la sopracitata n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico consultabile alla voce "DIRITTO ANNUALE – Scopri di più" del sito dirittoannuale.camcom.it

UNITA' LOCALI:

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le

sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00 e € 24,00 per ciascuna unità locale.

TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta **al 1° gennaio 2019**.

COME VERSARE:

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di:

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it.

Le sezioni del **Modello F24** si compilano come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa, i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: CS (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codice tributo: 3850 anno di riferimento: 2019 importi a debito versati: scrivere l'importo previsto

SANZIONI

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplici.

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Cosenza: tel. 0984/815263-815277 dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00–
mail: tributi@cs.camcom.it.

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet www.cs.camcom.it.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide